

## LAVORO E PREVIDENZA

### **La contribuzione per l'anno 2020 alla Gestione IVS artigiani e commercianti**

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

### **ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con la [circolare n. 28/2020](#), l'Inps ha fornito i dati per il **calcolo della contribuzione per l'anno 2020** dei **soggetti iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti**; in particolare sono state fornite le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minima e sul reddito eccedente il minima, nonché termini e modalità di versamento.

In premessa la circolare ricorda che [l'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011](#), ha previsto che, con effetto dal **1° gennaio 2012**, le **aliquote** contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps **siano incrementate di 1,3 punti percentuali** e successivamente di **0,45 punti percentuali** ogni anno fino a raggiungere **il livello del 24%**.

Pertanto l'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per **l'anno 2020**, è pari al **24,00%** (aliquota peraltro già raggiunta nell'anno 2018) per i titolari ed i collaboratori di età superiore ai 21 anni.

Per i **collaboratori di età inferiore ai 21 anni** l'aliquota è fissata al **21,90%**: tale aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente nella misura pari a 0,45%, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Inoltre viene confermato che:

- per i soli iscritti alla gestione commercianti l'aliquota del 24,00% deve essere aumentata dello **0,09%** a titolo di **aliquota aggiuntiva** destinata **all'indennizzo per la cessazione** definitiva dell'attività commerciale; l'obbligo del versamento di tale contributo è stato dapprima prorogato fino al 31 dicembre 2018, poi reso strutturale

- dalla Legge di bilancio 2019;
- è dovuto per entrambe le gestioni (artigiani e commercianti) un contributo per **le prestazioni di maternità** stabilito nella misura di **euro 0,62 mensili** (euro 7,44 annuale);
  - viene **confermata** anche per l'anno 2020 **la riduzione del 50%** dei contributi dovuti da artigiani e commercianti **con più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;

Quindi, **per l'anno 2020**:

- il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è pari a **953 euro**. La circolare precisa che per l'anno 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto è **variato rispetto all'anno precedente**, a causa della variazione 0,5% dell'indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019 – dicembre 2019 comunicata dall'Istat;
- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a **965 euro**; tale reddito massimale è individuale e da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa;
- per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva il **massimale annuo è pari, per il 2020, a 103.055 euro**, e non è frazionabile in ragione mensile;
- i **contributi per la quota eccedente il reddito minima**le di 15.953 euro sono dovuti sulla base delle **aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione** annua pensionabile pari, per l'anno 2020 a **379 euro**; per i redditi superiori a 47.379 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, come disposto dall'**articolo 3-ter L. 438/1992**.

Aliquote, agevolazioni previste, reddito minimale e massimale per **la gestione artigiani** sono riepilogate nelle seguenti tabelle:

| REDDITO                                                                                                | ETÀ SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA | COLLABORATORE ETÀ NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fino a € 47.379                                                                                        | <b>24,00%</b>                  | <b>21,90%</b>                                    |
| Da € 47.379 fino a € 78.965 (o 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995) | <b>25,00%</b>                  | <b>22,90%</b>                                    |

Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:

**Artigiani**  
 Titolare di qualunque età e € 3.836,16 (3.828,72)

coadiuvanti o coadiutori di età IVS + 7,44  
 superiore ai 21 anni maternità)  
 Titolare di qualunque età e € 3.501,15 (3.493,71  
 coadiuvanti o coadiutori di età IVS + 7,44  
 non superiore ai 21 anni maternità)

Aliquote, agevolazioni previste, reddito minimale e massimale per **la gestione commercianti** sono riepilogate nelle seguenti tabella:

| REDDITO                                                                                                         | ETÀ SUPERIORE 21<br>ANNI ALIQUOTA | COLLABORATORE ETÀ<br>NON SUPERIORE 21<br>ANNI ALIQUOTA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fino a € 47.379                                                                                                 | <b>24,09%</b>                     | <b>21,99%</b>                                          |
| Da € 47.379 fino a € 78.965 (o<br>103.055 per i lavoratori privi<br>di anzianità contributiva al<br>31/12/1995) | <b>25,09%</b>                     | <b>22,99%</b>                                          |

Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:

**Commercianti**  
 Titolare di qualunque età e € 3.850,52 (3.843,08  
 coadiuvanti o coadiutori di età IVS + 7,44  
 superiore ai 21 anni maternità)  
 Titolare di qualunque età e € 3.515,50 (3.508,06  
 coadiuvanti o coadiutori di età IVS + 7,44  
 non superiore ai 21 anni maternità)

In merito ai **termini e alle modalità di versamento** i contributi sul **reddito minimale** devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall'Inps, in **quattro rate di importo fisso** da pagare a scadenze prestabilite:

- I° rata fissa: **18 maggio 2020**;
- II° rata fissa: **20 agosto 2020**;
- III° rata fissa: **16 novembre 2020**;
- IV° rata fissa: **16 febbraio 2021**.

I contributi dovuti sulla quota **di reddito eccedente il minimale**, a titolo di **saldo 2019 e di primo e secondo acconto 2020** devono essere invece effettuati **entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi**.

Infine la circolare ricorda che l'Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite

l'opzione, contenuta nel **Cassetto previdenziale** per artigiani e commercianti, **“Dati del mod. F24”**.

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.